

X

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché
dell'art.165 C.P.**

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di gennaio, nel Palazzo di Giustizia di Palmi (R.C.)

T R A

Il Tribunale di Palmi (R.C.) – p.i.: 820001700804, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott.ssa Concettina EPIFANIO, c.f. PFNCCT57A70I176J, domiciliato per la carica presso la sede del Tribunale di Palmi (R.C.)

E

Il Comune di Cittanova (R.C.) – c.f.: 00267230803, rappresentato dal Sindaco sig. Francesco COSENTINO domiciliato per la carica presso la residenza Comunale di Cittanova (R.C.), Viale Aldo Moro, 1, il quale dichiara, di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Rappresentante Legale del suddetto Comune, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che ai sensi dell'art. 165 del codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;

Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Che il Comune di Cittanova (R.C.), con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 3 dicembre 2019 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Cittanova (R.C.) consente ad un numero massimo di n. 10 (dieci) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 e dell'art. 165 del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Cittanova (R.C.) specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Cittanova (R.C.) individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.2001 i seguenti uffici incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati, individuando di volta in volta le persone incaricate di impartire a costoro le relative istruzioni:

1. per le tipologie di lavoro di natura tecnica di cui alle lettere dell'art. 2 del D.M. 26.03.2001 l'Ufficio dei servizi manutentivi;
2. per prestazioni di natura assistenziale a favore di anziani e portatori di handicap di cui alla lettera a) del medesimo decreto ministeriale, l'Ufficio Servizio Sociale.

Il Comune di Cittanova (R.C.) si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Cittanova (R.C.) si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Cittanova (R.C.) l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere,

terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Cittanova (R.C.).

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

La Convenzione viene redatta in duplice originale, uno dei quali viene trasmesso alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di Palmi (R.C.): **IL PRESIDENTE**



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
d.ssa Concettina Ermano
Concettina Ermano

Per il Comune di Cittanova (R.C.): **IL SINDACO – RAPPRESENTANTE LEGALE**



IL SINDACO
Francesco COSENTINO
Francesco Cosentino